

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'art. 25, co. 4, L. 247/2012, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Comitato è istituito con il fine di:

- eliminare ogni ostacolo che limiti la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- promuovere le politiche di pari opportunità sia nell'accesso che nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori;
- vigilare sulla concreta e corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L. 247/2012 nelle materie di competenza del Comitato.

Il Comitato ha la propria sede presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

2. Composizione e durata.

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati/e di Roma o negli Elenchi dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno o nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti.

La durata è di quattro anni e decade alla scadenza del mandato; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo.

Il Comitato è composto da n. 17 Avvocati dei quali 15 eletti dagli iscritti agli Albi di cui al primo comma del presente articolo e 2 designati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

3. Funzioni.

Il Comitato avanza proposte di interventi finalizzati ad assicurare la parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati e ciò anche d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- a) elabora proposte idonee a favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti gli avvocati ed i praticanti sia nell'accesso che nella crescita dell'attività professionale;
- b) promuove e attua attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti eventualmente operanti in condizioni di disparità nell'ambito territoriale dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- c) promuove iniziative e confronti tra gli avvocati e i praticanti, gli operatori del diritto, le Istituzioni e gli Enti sulle pari opportunità;
- d) elabora, propone, diffonde codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità;
- e) propone moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere, senza alcuna discriminazione e valorizza il diritto antidiscriminatorio anche attraverso la formazione professionale con una particolare attenzione al rispetto delle regole deontologiche;
- f) individua e prospetta forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale di avvocati e praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità, supportando la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi;

- g) avanza proposte tramite particolari studi ed osservazioni anche con riferimento al diritto ed alla giurisprudenza eurounitaria, per iniziative, azioni ed interventi;
- h) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, intraprende ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla L. 247/2012, nonché a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Il Comitato può proporre al Consiglio di istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'Albo e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Organi.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno bimestrale o su richiesta scritta di almeno un terzo delle/i componenti;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

Il Vicepresidente

- sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
- su delega del Presidente può svolgere funzioni di rappresentanza del Comitato.

Il Segretario:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle Delibere.

In caso di impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva, a cura del Segretario, da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei componenti partecipanti. Non sono ammesse deleghe e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine, del Comitato PO del Consiglio Giudiziario, di Consigliere nazionale forense, di membro

del comitato dei delegati di Cassa Forense e dell'Organismo di cui all'art. art. 39 L. 247/2012, di Consigliere giudiziario.

Il nominato che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza e procede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, il Comitato procede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e in mancanza, con le elezioni suppletive.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà a sostituirlo, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento ovvero per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato. In quest'ultimo caso la decadenza è dichiarata dal Comitato, anche a maggioranza dei partecipanti alla riunione, previo ogni opportuno accertamento e previa audizione dell'interessato.

L'intero Comitato decade e si procede a nuova elezione in base a quanto disposto dall'art. 2 entro il termine di sessanta giorni, se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la metà dei componenti.

7. Diritto di informazione.

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato siano pubblicate senza ritardo sul sito alla pagina dedicata;
- che nel bilancio del Consiglio, sia previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni dei componenti del comitato, designazione, proclamazione.

Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, sia separatamente che contestualmente alle elezioni del COA.

I Componenti del C.P.O. non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato quadriennale. Ai fini della ricandidatura non si considera svolto il mandato espletato, in uno dei due precedenti quadrienni consecutivi, per un periodo inferiore a due anni.

Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti e Sezioni Speciali, alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati che, per qualunque ragione, siano sospesi dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La candidatura al CPO è alternativa a quella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Le candidature sono individuali. Per finalità di propaganda elettorale è ammessa l'aggregazione di più candidati.

Per assicurare l'equilibrio tra i generi il genere meno rappresentato deve avere almeno un terzo dei candidati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvede ad indire le elezioni almeno trenta giorni prima della scadenza del CPO.

Le elezioni si svolgono in due giornate presso i locali della Biblioteca del Consiglio e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del seggio elettorale, in numero di sei oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro avvocato delegato dal Presidente.

Il voto/i di preferenza è segreto ed è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi -arrotondato per difetto- a quello dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocato può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione.

Il Comitato nominato è convocato dal Presidente dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione.

Nella prima seduta, sono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con votazioni singole ed a scrutinio palese.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare i componenti di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio anche su suggerimenti provenienti dal Consiglio dell'Ordine.

12 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, co. 4, L. 247/2012, e copia dello stesso sarà resa nota a tutti gli iscritti tramite pubblicazione sul sito istituzionale.